



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIALI E SOCIO-
SANITARI
SETTORE 03 - ASSIST.ZA FARM.TICA-ASSIST.ZA INTEGR.VA E PROTESICA-
FARM. CONV.TE EDUCAZIONE ALL'USO CONSAP.LE DEL FARMACO**

Assunto il 11/08/2020

Numero Registro Dipartimento: 92

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8528 del 12/08/2020

**OGGETTO: CONCORSO STRAORDINARIO SEDI FARMACEUTICHE. APPROVAZIONE
ELENCO SEDI DISPONIBILI PER IL TERZO INTERPELLO..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE:

- con DGR n.1 del 4 gennaio 2013, pubblicata sul suppl. str. n. 2 del 22/01/2013 del B.U.R.C. n. 3 del 18/01/2013 – Parte III, è stato indetto il pubblico Concorso Straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria, con approvazione del relativo bando;
- con DDG n. 6114 del 27 maggio 2016, pubblicato sul BURC n. 65 del 31 maggio 2016, è stata approvata la graduatoria di merito definitiva dei vincitori;
- con DGR n. 345 del 27 settembre 2016, pubblicata sul BURC n.102 del 18 ottobre 2016 Parte II è stato aggiornato l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Calabria, da assegnarsi nell'ambito della procedura concorsuale straordinaria attualmente in itinere;
- con DDG n. 5603 del 29 maggio 2017, pubblicato sul BURC n. 52 del 7 giugno 2017, si è provveduto alla rettifica della graduatoria dei vincitori;
- con DDG n. 5943 del 6 giugno 2017, pubblicato sul BURC n. 52 del 7 giugno 2017, rettificato con DDS n. 11248 dell'11 ottobre 2017, si è provveduto alla presa d'atto dei provvedimenti comunali di revisione delle piante organiche delle farmacie ed al conseguente aggiornamento dell'elenco delle sedi disponibili per l'assegnazione;
- con DDG n. 8131 del 24 luglio 2017 - avente ad oggetto "Concorso Straordinario Sedi Farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria – Assegnazione Sedi Farmaceutiche a seguito del primo interpello" - si è provveduto ad assegnare le sedi farmaceutiche alle associazioni vincitrici;
- con appositi decreti dirigenziali si è provveduto ad autorizzare l'apertura e l'esercizio di n. 26 sedi farmaceutiche tra quelle disponibili;
- con DDG n. 8241/2018 si è provveduto al riconoscimento della titolarità delle sedi farmaceutiche assegnate con DDG n. 8131/2017 in capo alle società, di persone e di capitali, costituite tra i singoli componenti delle associazioni vincitrici;
- con DDG n. 11202 del 10 ottobre 2018 è stato approvato l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il II° interpello e si è proceduto, ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso, all'interpello dei candidati idonei in graduatoria, secondo il principio dello scorrimento, a partire dalla posizione 79 (compresa) sino alla posizione n. 133 (compresa) della graduatoria approvata con DDG n. 5603/17, collocando in prima posizione, ai fini della scelta della sede, l'Associazione - Ref. Dott.ssa Emanuela Gabriele ammessa al II° interpello con DDG n. 1775/17;
- con avviso pubblicato in data 4 dicembre 2018 è stato reso noto l'esito delle accettazioni delle sedi a seguito del II° interpello, con 35 sedi accettate e 21 sedi non accettate/rifutate, provvedendo alla definitiva assegnazione di ciascuna delle sedi accettate mediante appositi decreti dirigenziali;
- all'esito del II° interpello, delle 56 sedi farmaceutiche disponibili, come da DDG n 11202/2018, sono state autorizzate all'apertura, con provvedimenti regionali n. 18 sedi;
- con DDG n. 1035 del 7/02/2020, si è provveduto alla parziale rettifica della graduatoria approvata con DDG n. 5603/2017;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 7, comma 2-bis della legge n. 19/2017, ha prorogato la validità delle graduatorie concorsuali per sei anni, a far data dall'inizio del I° interpello, e che, conseguentemente, la graduatoria del Concorso Straordinario della Regione Calabria avrà validità fino al mese di giugno dell'anno 2023;
- ai sensi dell'art. 11 *lett. d)* del bando di concorso occorre procedere all'assegnazione, mediante scorrimento della graduatoria, delle sedi che all'esito del II° interpello non siano state scelte, di quelle non accettate dopo la scadenza del termine di cui all'art. 11 *lett. b)*, di quelle non aperte entro 180 giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede, nonché di quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso;

- al fine di consentire l'attivazione delle procedure relative al III° interpello dei candidati idonei, si rende necessario procedere alla ricognizione ed all'aggiornamento delle sedi farmaceutiche disponibili;

PRESO ATTO CHE:

- l'Associazione assegnataria della sede n. 23 del Comune di Lamezia Terme così descritta "*Farmacia presso l'Aerostazione di Lamezia Terme*" (DDG n. 5032/2019), non ha provveduto all'apertura della farmacia entro il termine di 180 giorni decorrente dalla notifica del provvedimento di assegnazione, né ha formulato istanza per la proroga del termine di apertura;
- la SACAL S.p.a, società di gestione dell'Aerostazione di Lamezia Terme, con propria nota prot. n. 34273/2019, conservata in atti, ha comunicato che il locale destinato all'apertura della farmacia individuato presso l'aeroporto non è più disponibile in quanto, in merito allo stesso, sono state assunte nuove determinazioni commerciali;

RICHIAMATI:

- l'art. 21 bis, comma 1 della L.R. n. 7/1996, introdotto dall'art. 14 della L.R. 27 dicembre 2016 n. 43, che testualmente recita: <<*A decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della medesima, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale, nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti*>>;
- la DGR n. 345/2016 ad oggetto "*Aggiornamento delle sedi farmaceutiche disponibili per il pubblico concorso bandito con DGR n. 1 del 4 gennaio 2013*" che ha demandato al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie – Settore Politiche del Farmaco gli adempimenti consequenziali necessari per l'esecuzione della deliberazione, e "*l'adozione di ogni successivo provvedimento*";

RILEVATO CHE l'assenza di locali idonei ad essere adibiti ad esercizio farmaceutico all'interno dell'aerostazione, certificata dal gestore aeroportuale, impone di provvedere in autotutela, ai sensi della sopracitata normativa regionale, all'annullamento parziale della DGR n. 1/2013, nella sola parte in cui ha istituito, ai sensi dell'art. 11, comma 1 *bis lett. a)* della legge n. 27/2012 la sede farmaceutica presso l'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, come individuata dal Comune di Lamezia Terme con Deliberazione di Giunta Comunale n. 144/2012, escludendola dall'elenco delle sedi disponibili per l'assegnazione al III° interpello del Concorso Straordinario in atto;

PRESO ATTO che con riferimento alla sede farmaceutica n. 7 del Comune di Castrovillari (CS), assegnata all'Associazione di cui è referente il Dott. Tommaso Critelli con DDG n. 5027/2019, non aperta entro il termine di 180 giorni dall'assegnazione, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2508/2019, ha annullato la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 24 aprile 2012 istitutiva della sede, di fatto sopprimendola, per cui la stessa deve essere esclusa dall'elenco delle sedi disponibili per l'assegnazione al III° interpello;

CONSIDERATO CHE:

- relativamente alle sedi farmaceutiche n. 3 del Comune di Melito Porto Salvo (RC), e n. 26 del Comune di Catanzaro (CZ), interessate da giudizi pendenti non definiti nel merito in I° grado all'epoca dell'avvio del II° interpello, con DDG n. 11202/18 è stato stabilito che le stesse sarebbero state inserite nei successivi interpelli, in caso di sentenze comportanti esito negativo per i ricorrenti;
- relativamente alla sede farmaceutica n. 26 Comune di Catanzaro (CZ), così descritta: "*Dall'incrocio di via Caduti sul Lavoro con viale Magna Grecia fino all'incrocio di via Sicilia con viale Magna Grecia*", risultando tutt'ora pendente innanzi al TAR Calabria il ricorso giurisdizionale R.G. 989/16, la cui udienza pubblica per la discussione del merito è prevista per il prossimo 18 novembre 2020, allo stato non è possibile includere tale sede nell'elenco di

quelle disponibili per l'assegnazione al terzo interpello, in attesa dell'esito del giudizio pendente;

- relativamente alla sede n. 3 del Comune di Melito Porto Salvo così descritta: "*Zona della Frazione San Leonardo/Lembo delimitata ad est dall'incrocio di via Palladio con Via Nazionale e ad Ovest dell'incrocio di Via San Leonardo con lo svincolo del sottopasso di innesto alla SS 106*", pur risultando tutt'ora pendente innanzi al TAR Calabria il ricorso giurisdizionale R.G. 265/2018, l'associazione assegnataria all'esito del I° interpello, con comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 9.08.2019, conservata in atti, ha formalizzato la propria rinuncia all'assegnazione, per cui tale sede deve essere inclusa nell'elenco delle sedi disponibili per l'assegnazione al III° interpello;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 11, comma 6, legge n. 27/2012, devono essere incluse nell'elenco delle sedi disponibili per il III° interpello, le sedi rurali di seguito elencate, resesi vacanti per effetto della rinuncia alla titolarità formalizzata dai rispettivi farmacisti titolari, vincitori di altre sedi:

- sede farmaceutica rurale n. 5 del Comune di Siderno (RC);
- sede farmaceutica rurale n. 1 del Comune di Ciminà (RC);
- sede farmaceutica rurale n. 1 del Comune di S. Stefano in Aspromonte (RC);
- sede farmaceutica rurale n. 6 del Comune di Vibo Valentia - Fraz. Piscopio;
- sede farmaceutica rurale e sussidiata n. 2 del Comune di Maida (CZ);

DATO ATTO CHE con DDG n. 2207/2019, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3807/2018 che ha ripristinato gli originari confini della sede n. 5 del Comune di San Giovanni in Fiore (CS), individuati nella DGR n. 4018 del 5 luglio 1985, si è provveduto a rettificare parzialmente l'elenco allegato al DDG n. 11202/2018 limitatamente alla parte relativa ai confini della sede in argomento, che all'attualità risultano essere i seguenti: "*Centro abitato di Lorica, territorio di Rovale, Rovalicchio e Castellucci*";

PRESO ATTO CHE relativamente alla sede farmaceutica n. 51 del Comune di Reggio Calabria, così descritta: "*Via Furnari, Via Sbarre Inferiori o vie limitrofe*" il TAR Calabria Sez. Catanzaro, pronunciandosi sul ricorso R.G. 1907/2019, con sentenza n. 54 del 15.01.2020 ha annullato la nota n. 351028 del 10.10.2019 con cui è stata rigettata la richiesta di proroga del termine di apertura formulata dai farmacisti assegnatari;

STABILITO, in ottemperanza alla sopra richiamata pronuncia giurisdizionale, di non inserire la sede farmaceutica n. 51 del Comune di Reggio Calabria, così descritta: "*Via Furnari, Via Sbarre Inferiori o vie limitrofe*" nell'elenco di quelle disponibili per il III° interpello, in attesa dell'effettiva apertura precisando che, in mancanza, la sede sarà inserita nei successivi interPELLI;

DATO ATTO CHE con DDG n. 5049 del 18/04/2019 l'associazione prot. n. 000403 - 16-02-2013 - 180, composta dai dottori Giovanni Pizzi (referente) Annunziata Maviglia e Micaela Scalese, classificatasi alla posizione n. 107 della graduatoria di cui al DDG n. 5603/2017, è stata ammessa a partecipare al III° interpello, stabilendo che la stessa sarebbe stata collocata in posizione favorevole in base al proprio posizionamento in graduatoria rispetto agli altri candidati;

RILEVATO CHE:

- a fronte delle 56 sedi disponibili, all'esito del II° interpello sono state accettate ed assegnate con appositi decreti dirigenziali n. 35 sedi;
- sono state autorizzate ed aperte entro il termine di centottanta giorni suddetto n. 18 sedi farmaceutiche;
- ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 del bando di concorso gli assegnatari delle sedi farmaceutiche non aperte nel termine di 180 giorni decadono dall'assegnazione e sono esclusi dalla graduatoria;
- le n. 21 sedi farmaceutiche non scelte/accettate all'esito del II° interpello, devono essere incluse nell'elenco delle sedi disponibili per il III° interpello;
- sono disponibili per il III° interpello dei vincitori **n. 41** sedi farmaceutiche, come individuate nell'elenco - **allegato "A"** -, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

- sono in posizione utile per partecipare al III° interpello le candidature collocate nelle posizioni comprese tra la 134 ^ e la 173^ della graduatoria, da ultimo rettificata con DDG n. 1035 del 7/02/2020;

STABILITO CHE:

- l'Associazione - Ref. Dott. Giovanni Pizzi - (prot. n. 000403 - 16-02-2013 – 180) ammessa al III° interpello con DDG n. 5049/19, ai fini della scelta della sede sarà collocata in prima posizione nel III° interpello;
- ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso, verranno interpellati altresì i candidati idonei in graduatoria, secondo il principio dello scorrimento della medesima, a partire dalla posizione **n. 134** (compresa) sino alla posizione **n. 173** (compresa) della graduatoria rettificata con DDG n. 1035 del 7/02/2020;

RITENUTO necessario:

- annullare parzialmente in autotutela la DGR n. 1/2013, nella sola parte in cui ha istituito, ai sensi dell'art. 11, comma 1 *bis lett. a)* della legge n. 27/2012, la sede farmaceutica presso l'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, identificata quale sede n. 23 del Comune di Lamezia Terme così descritta: "*Farmacia presso l'Aerostazione di Lamezia Terme*", e per l'effetto escluderla dall'elenco delle sedi disponibili per l'assegnazione al III° interpello del Concorso Straordinario in atto;
- escludere la sede n. 7 del Comune di Castrovillari (CS), così descritta: "*Zona Cammarata, delimitata a Nord dalla S.P. 174 - Celimarra incrocio S.P. 241 (ex S.S.19), S.P. 241 incrocio interpoderale Varco d'Amendola; a Est, a Ovest e a Sud dai confini comunali*" dall'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per l'assegnazione al III° interpello del Concorso Straordinario in atto, in ottemperanza alla sentenza n. 2508/2019 del Consiglio di Stato;
- escludere provvisoriamente la sede farmaceutica n. 51 del Comune di Reggio Calabria, così descritta: "*Via Furnari, Via Sbarre Inferiori o vie limitrofe*" dall'elenco delle sedi disponibili per l'assegnazione al III° interpello, in ottemperanza alla sentenza del TAR Calabria n. 54 del 15.01.2020;
- dichiarare la decadenza dall'assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria, ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 del bando di concorso, delle associazioni che all'esito del II° interpello non hanno espresso alcuna preferenza, ovvero non hanno accettato la sede scelta entro il termine di cui all'art. 11 *lett. b)* del bando, o non hanno provveduto all'apertura della farmacia entro il termine perentorio di 180 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione - fatta eccezione per l'Associazione assegnataria della sede n. 51 del Comune di Reggio Calabria (Tar Calabria sentenza 54/2020) - e per l'effetto includere nel III° interpello le sedi farmaceutiche accettate ed assegnate all'esito del II° interpello, ma per le quali non è stato rilasciato il provvedimento regionale di autorizzazione all'apertura e all'esercizio, nonché le n. 21 sedi farmaceutiche non scelte/accettate all'esito del II° interpello;
- inserire altresì, nell'elenco delle sedi disponibili per l'assegnazione al III° interpello del Concorso Straordinario in atto le seguenti sedi farmaceutiche:
 - sede n. 3 Comune di Melito Porto Salvo (RC);
 - sede n. 5 del Comune di Siderno (RC);
 - sede n. 1 del Comune di Ciminà (RC);
 - sede n. 1 del Comune di S. Stefano in Aspromonte (RC);
 - sede n. 6 del Comune di Vibo Valentia Fraz. Piscopio;
 - sede n. 2 del Comune di Maida (CZ);
- approvare l'elenco delle **n. 41** sedi farmaceutiche oggetto del III° interpello - **allegato "A"** - costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO CHE che le sedi da assegnare con il III° interpello sono individuate **nell'allegato "A"** con riferimento ai provvedimenti comunali di approvazione delle piante organiche vigenti alla data del presente atto e alle relative descrizioni territoriali;

FATTI SALVI i diritti di terzi e l'esito dei ricorsi pendenti e degli ulteriori controlli successivi previsti dal bando di concorso;

VISTI:

- il R.D. n.1265/34 (T.U.LL.SS);
- la legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. ad oggetto: “*Norme concernenti il Servizio farmaceutico*”;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. Ad oggetto: “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;
- l’art. 7, comma 1 della legge n. 362/1991 “*Norme di riordino del Settore Farmaceutico*”- come modificato dalla legge 124/2017;
- il DPCM n. 298/1994;
- la L.R. n.7/96 “*Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale*” e ss.mm.ii.;
- il DPR n. 445/2000 ad oggetto: “*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*”;
- la L.R. 12 agosto 2002 n. 34 e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- l’art. 11, comma 7 del D.L. 24.01.2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012, disciplinante il Concorso Straordinario, come modificato dall’art. 1, comma 163, della legge n. 124 del 4 agosto 2017 ;
- la legge n. 124/2017 ad oggetto: “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*”;
- la D.G.R. n. 91 del 15 maggio 2020 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche alla deliberazione di G.R. n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.”;
- la D.G.R. n. 118 del 11 giugno 2020, avente ad oggetto “D.G.R. 91/2020 “Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche alla deliberazione di G.R. n.63 del 15.02.2019 e s.m.i.”- INTEGRAZIONI”;
- la DGR n. 144 del 18 giugno 2020 avente ad oggetto “DGR n. 98/2020 “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche alla Deliberazione di G.R. n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.” – Integrazione ed Approvazione fascia economica e valutazione delle strutture di cui alla DGR n. 91/2020 e n. 98/2020”;
- il DDG n. 6731 del 25 giugno 2020 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi di reggenza del “Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari” - DGR 91/2020 e DGR 144/2020”, con il quale è stato conferito l’incarico temporaneo di reggenza del Settore n. 3 “Assistenza Farmaceutica – Assistenza Integrativa e Protesica – Farmacie Convenzionate – Educazione all’uso consapevole del Farmaco” al Dott. Giacomino Brancati;
- la D.G.R. n. 161 del 29 giugno 2020 con la quale è stato individuato il Dott. Francesco Bevere quale Dirigente Generale del Dipartimento “Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio - Sanitari” ed il D.P.G.R. n. 95 del 29 giugno 2020 di conferimento dell’incarico;
- il DDG n. 7606 del 22 luglio 2020 ad oggetto “Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari – Adempimenti conseguenti alla Deliberazione n. 91 del 15 maggio 2020”;
- il DDG n. 7744 del 23 luglio 2020 con il quale sono state conferite al dott. Vincenzo Ferrari le funzioni vicarie di direzione del Settore n. 3 “Assistenza Farmaceutica-Assistenza integrativa e protesica-Farmacie convenzionate - Educazione all’uso consapevole del farmaco” per il periodo di assenza dal servizio del Dirigente Reggente del medesimo Settore;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal Settore n. 3 “Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all’uso consapevole del farmaco”, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate di:

1. ANNULLARE parzialmente in autotutela la DGR n. 1/2013, nella sola parte in cui ha istituito, ai sensi dell’art. 11, comma 1 *bis lett. a)* della legge n. 27/2012, la sede farmaceutica presso l’Aeroporto

Internazionale di Lamezia Terme, identificata quale sede n. 23 del Comune di Lamezia Terme così descritta: “*Farmacia presso l’Aerostazione di Lamezia Terme*”, e per l’effetto escluderla dall’elenco delle sedi disponibili per l’assegnazione al III° interpello del Concorso Straordinario in atto;

2. ESCLUDERE la sede n. 7 del Comune di Castrovillari (CS), così descritta: “*Zona Cammarata, delimitata a Nord dalla S.P. 174 - Celimarra incrocio S.P. 241 (ex S.S.19), S.P. 241 incrocio interpodereale Varco d’Amendola; a Est, a Ovest e a Sud dai confini comunali*” dall’elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per l’assegnazione al III° interpello del Concorso Straordinario in atto, in ottemperanza alla sentenza n. 2508/2019 del Consiglio di Stato;

3. ESCLUDERE provvisoriamente la sede farmaceutica n. 51 del Comune di Reggio Calabria, così descritta: “*Via Furnari, Via Sbarre Inferiori o vie limitrofe*” dall’elenco delle sedi disponibili per l’assegnazione al III° interpello, in ottemperanza alla sentenza del TAR Calabria n. 54 del 15.01.2020;

4. DICHIARARE la decadenza dall’assegnazione e l’esclusione dalla graduatoria, ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 del bando di concorso, delle associazioni che all’esito del II° interpello non hanno espresso alcuna preferenza, ovvero non hanno accettato la sede scelta entro il termine di cui all’art. 11 *lett. b)* del bando, o non hanno provveduto all’apertura della farmacia entro il termine perentorio di 180 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione - fatta eccezione per l’Associazione assegnataria della sede n. 51 del Comune di Reggio Calabria (Tar Calabria sentenza 54/2020) - e per l’effetto includere nel III° interpello le sedi farmaceutiche accettate ed assegnate all’esito del II° interpello, ma per le quali non è stato rilasciato il provvedimento regionale di autorizzazione all’apertura e all’esercizio, nonché le n. 21 sedi farmaceutiche non scelte/accettate all’esito del II° interpello;

5. INSERIRE altresì, nell’elenco delle sedi disponibili per l’assegnazione al III° interpello del Concorso Straordinario in atto le seguenti sedi farmaceutiche:

- sede n. 3 Comune di Melito Porto Salvo (RC);
- sede n. 5 del Comune di Siderno (RC);
- sede n. 1 del Comune di Ciminà (RC);
- sede n. 1 del Comune di S. Stefano in Aspromonte (RC);
- sede n. 6 del Comune di Vibo Valentia Fraz. Piscopio;
- sede n. 2 del Comune di Maida (CZ);

6. APPROVARE l’elenco delle **n. 41** sedi farmaceutiche oggetto del III° interpello - **allegato “A”** - costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7. STABILIRE CHE:

- l’Associazione - Ref. Dott. Giovanni Pizzi - (prot. n. 000403 - 16-02-2013 – 180) ammessa al III° interpello con DDG n. 5049/19, ai fini della scelta della sede sarà collocata in prima posizione nel III° interpello;
- ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso, verranno interpellati altresì i candidati idonei in graduatoria, secondo il principio dello scorrimento della medesima, a partire dalla posizione **n. 134** (compresa) sino alla posizione **n. 173** (compresa) della graduatoria rettificata con DDG n. 1035 del 7/02/2020;

8. NOTIFICARE a mezzo PEC copia del presente provvedimento a:

- Ministero della Salute – Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica;
- Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria;
- Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione Calabria;
- Avvocatura Regionale;

9. PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;

10. PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista) e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

FERRARI VINCENZO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

BEVERE FRANCESCO

(con firma digitale)